

APPELLO 8/2015
“ Regata CAPRI – AEQUA ”
Memorial Gennaro Savarese
5a prova - 10° Campionato Primaveraile
“Vele di Levante 2015”
Lega Navale Italiana Vico Equense – Yacht Club Capri
Classe ALTURA
FIRST LADY contro MY DREAMS

Regole: 11,14,15, 61.1, 70.1(a), R5

61.1 Informare il protestato – nozione di “prima ragionevole occasione”

“ La nozione di “prima ragionevole occasione”, posta dal Regolamento per l’esposizione della bandiera rossa, non può essere correttamente valutata alla stregua di un parametro meramente spazio-temporale. Infatti la prima ragionevole occasione si verifica, a prescindere dal tempo trascorso dopo l’incidente, non appena almeno un membro dell’equipaggio della barca protestante abbia la possibilità di adempiere a questa formalità, essendo libero da altre prioritarie incombenze attinenti alle esigenze di governo e di manovra dell’imbarcazione. L’individuazione, in concreto, di questo momento dipende essenzialmente dalle condizioni meteomarine, dalla vicinanza o dall’incrocio con altre barche, dall’insorgenza di eventuali situazioni a bordo che richiedano il pronto intervento o la continua attenzione dell’equipaggio (di tutto l’equipaggio), dal numero delle persone occupate nella conduzione della barca.”

estratto della decisione

sull’appello presentato da FIRST LADY avverso la decisione con la quale, in data 5.06.2015 il C.d.P. della regata in epigrafe, in accoglimento della protesta presentata dalla barca MY DREAMS ha squalificato la barca FIRST LADY per aver infranto la RR 11 nel corso di un incidente avvenuto nell’area di partenza.

Fatti

A seguito della protesta di MY DREAMS contro FIRST LADY il CdP così provvedeva:

FATTI ACCERTATI

In condizioni di mare calmo e di poco vento (5 nodi circa), tra i 20 e i 30 secondi prima della partenza, in prossimità della linea, My Dreams si ingaggiava sottovento a First Lady ad una distanza laterale tra 1 metro e mezzo e 4 metri ed immediatamente chiedeva acqua all’orza. First Lady ha risposto solo dopo alcune chiamate ed orzando bruscamente colpiva My Dreams con lo spigolo post. Dx nella fiancata dx a circa 30/40 cm a poppavia della stessa senza praticare danni.

CONCLUSIONI E REGOLE APPLICABILI

First Lady ha infranto la regola 11 e, pertanto, è squalificata; non essendovi stati danni nessuna penalità per violazione della regola 14 per My Dreams.

DECISIONE

La barca First Lady è squalificata dalla prova.”

Richieste contenute nell’atto di appello

FIRST LADY ha presentato tempestivo appello avverso tale decisione e chiede:

- 1) dichiarare invalida la protesta di My Dreams per la mancata esposizione della bandiera di protesta;

- 2) in subordine, qualora si ritenessero inadeguati i fatti accertati, ordinare al CDP la riapertura dell'udienza ai sensi della regola F5 onde procedere all'accertamento effettivo dei fatti su cui basare preliminarmente la decisione sulla validità della protesta proposta da My Dreams;
- 3) classificare DSQ l'imbarcazione My Dreams nella 5^a prova Campionato Primaveraile Vele di Levante del 26/04/15, per la violazione della regola 15 e della regola 14 RRS.

Motivi dell'appello

L'appellante lamenta che il CdP sarebbe pervenuto in maniera superficiale al convincimento secondo cui il protestante ha validamente assolto l'onere di esporre la bandiera di protesta alla prima ragionevole occasione e di tenerla esposta per tutta la regata poiché, nonostante la ferma contestazione del protestato, non è stato disposto alcun accertamento dei fatti in ordine a tali circostanze; e che lo stesso protestante ha dichiarato di aver esposto la bandiera di protesta dopo circa "1 minuto o 1 minuto e mezzo " dall'accaduto e tale tempo non sarebbe da considerarsi "alla prima ragionevole occasione". Sull'applicazione delle regole l'appellante sostiene che il protestante avrebbe violato tanto la RR 15 che la RR 14 poiché, avendo acquisito il diritto di rotta con l'avvenuto ingaggio da sottovento ed avendo orzato repentinamente dopo aver stabilito l'ingaggio non ha dato all'imbarcazione del protestato il tempo e lo spazio per potersi tenere discosta, e tanto troverebbe conferma nelle deposizioni rese dai testi in udienza.

Il CdP e le Parti hanno fatto pervenire proprie osservazioni.

Decisione della Giuria d'appello

L'appello non merita accoglimento e va perciò respinto.

In riferimento alla nozione di "prima ragionevole occasione", posta dal Regolamento per l'esposizione della bandiera rossa, questa giuria d'appello in precedenti casi (v. ad es. 2005/21) ha chiarito che non può essere correttamente valutata alla stregua di un parametro meramente spaziotemporale. Infatti la prima ragionevole occasione si verifica, a prescindere dal tempo trascorso dopo l'incidente, non appena almeno un membro dell'equipaggio della barca protestante abbia la possibilità di adempiere a questa formalità, essendo libero da altre prioritarie incombenze attinenti alle esigenze di governo e di manovra dell'imbarcazione. L'individuazione, in concreto, di questo momento dipende essenzialmente dalle condizioni meteo-marine, dalla vicinanza o dall'incrocio con altre barche, dall'insorgenza di eventuali situazioni a bordo che richiedano il pronto intervento o la continua attenzione dell'equipaggio (di tutto l'equipaggio), dal numero delle persone occupate nella conduzione della barca.

All'orientamento interpretativo testè richiamato si è puntualmente e correttamente uniformato il CdP, in quanto, come lo stesso ha tenuto a precisare nelle proprie osservazioni, dopo aver sentito le parti ed i testimoni, è giunto alla conclusione per cui la esposizione della bandiera rossa, benchè non sia avvenuta nell'immediatezza dell'evento, deve ritenersi, nel caso di specie, comunque tempestiva e corrispondente alla nozione di "prima ragionevole occasione", tenuto conto che l'incidente si è verificato nella fase della partenza, allorchè l'equipaggio, anche per motivi di sicurezza, è concentrato ed impegnato nella esecuzione delle manovre necessarie per liberarsi dalle altre imbarcazioni e prendere la propria rotta.

L'affermazione di parte appellante secondo cui il CdP non avrebbe compiuto i dovuti accertamenti in ordine all'adempimento dell'obbligo del protestante di tenere esposta la bandiera di protesta sino all'arrivo risulta, invece, smentita dai documenti in atti.

Né meritano accoglimento le censure riguardanti la erronea interpretazione ed applicazione delle regole di rotta in cui sarebbe incorso il Giudice di prima istanza.

Premesso che in applicazione delle RR 70.1(a) e Appendice R5 a questa Giuria d'Appello è

preclusa una ricostruzione fattuale dell'incidente diversa da quella fornita dal CdP, si osserva che la decisione adottata appare del tutto corretta ed adeguata ai fatti accertati. FIRST LADY, al quale MY DREAMS dopo aver stabilito l'ingaggio da sottovento aveva dato inizialmente spazio per tenersi discosta a norma di RR 15, avrebbe dovuto manovrare prontamente e comunque in tempo utile per tenersi discosta come richiesto dalla RR11 e non attendere che la distanza laterale tra le due imbarcazioni diventasse talmente esigua da impedire alla barca sottovento la prosecuzione della sua rotta senza necessità di compiere manovre per evitarla ovvero il cambiamento di rotta senza creare un contatto immediato (cfr. Definizione di "Tenersi discosta").

Né MY DREAMS è sanzionabile in base alla RR 14 poiché per nessuna delle imbarcazioni coinvolte dalla collisione risultano danni che abbiano diminuito il valore corrente di mercato di una parte della barca o dell'intera barca ovvero che abbiano reso meno funzionale una qualche parte della barca o del suo equipaggiamento (Vd CASO ISAF 19), in disparte ogni ulteriore considerazione sulla possibilità di MY DREAMS di evitare un contatto causato da una brusca manovra di FIRST LADY.

Per i suesposti motivi

la Giuria d'Appello respinge l'appello e conferma la decisione impugnata.
Così deciso in Genova il 25 luglio 2015

IL PRESIDENTE

(Eugenio Torre)